



CITTÀ DI VERCELLI

SETTORE CULTURA, SPORT ED EVENTI

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA A FAVORE DI MINORI DISABILI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO - ottobre 2015 – giugno 2016.

ART. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento dei servizi integrativi di assistenza all'autonomia ai minori alunni disabili frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado negli Istituti Comprensivi di Vercelli, il cui handicap, al fine di poter godere del servizio in argomento, è stato accertato, ai sensi dell'art. 4 della Legge 104/92 dall'Azienda Sanitaria Locale.

Il servizio oggetto dell'appalto rientra tra quelli classificati nell'allegato II B del Codice dei Contratti pubblici per il quale è richiesto il necessario riferimento all'art. 68 del D. Lgs. 163/2006.

ART. 2 – DURATA DELL'APPALTO

Il contratto relativo al presente appalto ha durata **dal 26.10.2015 al 30/06/2016** compreso, limitatamente al periodo di effettiva attività scolastica.

ART. 3 – OGGETTO DELL'ATTIVITA'

Il servizio è finalizzato all'inserimento scolastico del minore alunno disabile, al fine di garantire il diritto allo studio ed evitare forme di emarginazione sociale.

Il servizio dovrà offrire, durante le attività scolastiche, sia che esse si svolgano nella sede della scuola sia fuori di essa, e nei limiti del normale orario scolastico, i seguenti interventi:

- Vigilanza ed assistenza ai portatori di handicap gravi inseriti nelle strutture scolastiche;
- Assistenza ed aiuto alla deambulazione per i soggetti impossibilitati a svolgere autonomamente tale funzione;
- Assistenza nell'utilizzo dei servizi igienici e cura dell'igiene personale;
- Contenimento di comportamenti aggressivi, violenti o che possano comunque costituire un rischio per l'incolumità del disabile stesso o di terzi;
- Assistenza durante l'eventuale consumo dei pasti e, in generale, durante tutte le attività che attengono all'autonomia e alla comunicazione personale degli alunni;
- Assistenza nello svolgimento di attività ludiche, di laboratorio e durante lo svolgimento di visite guidate volte alla conoscenza dell'ambiente e del territorio circostante la scuola, se richiesta, con la necessaria presenza di un rappresentante scolastico responsabile dell'alunno.

ART. 4 – PERSONALE IMPIEGATO

Per lo svolgimento del servizio, con tutte le prescrizioni previste all'art. 3, l'appaltatore dovrà mettere a disposizione – sotto la propria esclusiva responsabilità e senza che possa in alcun modo prefigurare rapporto di lavoro con l'Amministrazione appaltante – un numero di operatori adeguato alle esigenze, muniti del requisito di buona condotta e del certificato di sana e robusta costituzione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge ed in possesso di titoli e/o esperienze professionali

nell'ambito dell'assistenza all'autonomia dei minori alunni disabili, della cui certificazione si assume piena responsabilità e che dovranno essere accertati dal competente Servizio Comunale.

Tutto il personale impiegato dovrà mantenere un comportamento corretto nei confronti dei minori e una fattiva collaborazione con il personale docente, mantenendo altresì un contegno decoroso e irreprensibile.,

Gli operatori dovranno svolgere le loro competenze senza sovrapposizioni o sostituzioni rispetto a quelle attribuite ad altre figure del personale presente presso le strutture scolastiche e dovranno essere disponibili a partecipare agli incontri che l'Amministrazione o gli organi scolastici vorranno organizzare.

Si chiede la continuità del rapporto tra operatore e minore, finalizzata al benessere dei bambini, tenendo conto delle esperienze pregresse degli operatori.

ART. 5 – MODALITA'

Il servizio dovrà essere effettuato tutti i giorni in cui si svolgeranno le lezioni e le altre attività didattico/culturali, prevalentemente da lunedì al venerdì, secondo le esigenze della scuola.

Le prestazioni, rientranti nel POF, qualora la Scuola ne manifesti e ne motivi la necessità, saranno rese anche fuori dall'orario scolastico curricolare, se ricomprese nel monte ore settimanale di ogni singolo assistente e dovranno essere concordate dalla Direzione scolastica con l'Ente esecutore aggiudicatario, che ne darà comunicazione di accettazione alla scuola e ne darà nel contempo comunicazione per conoscenza all'Amministrazione Comunale.

Il servizio generalmente verrà svolto per un massimo di n. 4 ore giornaliere (flessibili) e si adatterà agli orari programmati dai vari Istituti.

L'Appaltatore dovrà comunque garantire un'organizzazione sufficientemente elastica per coprire le esigenze derivanti dagli utenti.

Il servizio non è soggetto a rischi di interferenza ai sensi del D. Lgs. 81/2008 sicché non è necessaria la redazione del DUVRI.

ART. 6 – ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

L'Appaltatore aggiudicatario è tenuto:

- a trasmettere al Comune, Settore Cultura, Sport ed Eventi, prima dell'avvio del servizio, un elenco degli operatori che saranno utilizzati, completo di generalità, con allegati i relativi curricula (titoli di studio e professionali), il nominativo degli alunni disabili a cui prestano assistenza e la scuola in cui operano;
- a mantenere a ciascun alunno la continuità dell'assegnazione dell'operatore per tutta la durata del rapporto, fatta eccezione per ferie, malattia, permessi;
- a sostituire tempestivamente il personale in ferie, malattia, permesso, assente o comunque non in grado di essere puntualmente in servizio, in modo da non provocare carenze, inadempienze o danni all'efficacia del servizio. Qualora l'Appaltatore non provveda alla sostituzione, il Comune applicherà la penale prevista al successivo art.17. Le sostituzioni dovranno essere comunicate tempestivamente al Servizio Pubblica Istruzione del Comune e, contestualmente, alla Direzione Scolastica presso cui l'operatore presta servizio, indicando anche il nominativo del supplente;
- a nominare un coordinatore responsabile del servizio che deve tenere i rapporti, per conto dell'Appaltatore con le Scuole e l'Amministrazione Comunale, fornendo altresì almeno un recapito telefonico che dovrà funzionare nei giorni feriali dalle ore 08:30 alle ore 14:00;
- a dare tempestiva comunicazione in caso di sospensione del servizio per assenza dell'utente: in tali casi all'operatore sarà riconosciuto il pagamento delle spettanze commisurate alla prima ora di presenza. Nell'ipotesi di perdurante assenza dello studente disabile o di una frequenza giornaliera che, per vari motivi (entrata posticipata e/o uscita anticipata per

terapie, ecc) è regolarmente inferiore al numero delle ore previste all'art. 5, l'unità lavorativa, nel primo caso, si intenderà sospesa dal servizio a partire dal secondo giorno di assenza e fino al rientro a scuola del soggetto disabile e nulla verrà corrisposto per il servizio eventualmente non reso e le ore non effettuate non saranno recuperate su altri casi; nel secondo caso all'unità lavorativa impiegata verranno corrisposte le ore di servizio realmente rese.

- ad impiegare personale di buona condotta morale e civile che abbia in contegno riguardoso e corretto sia nel riguardo degli utenti che del personale scolastico.

ART. 7 – LUOGO DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

L'Appaltatore esegue i servizi previsti dal presente appalto presso le sotto indicate sedi di scuole insistenti sulla città di Vercelli.

Attualmente, i minori assistiti sono circa 70, con l'impiego complessivo di 45 operatori.

L'Amministrazione, in relazione a nuove esigenze, ha la facoltà di:

- aumentare o ridurre il numero dei minori inserito nell'elenco nominativo consegnato all'inizio dell'anno scolastico e quindi incrementare o ridurre il relativo numero delle ore assegnate;
- variare la distribuzione delle ore assegnate ad ogni singolo minore.

SCUOLE DELL'INFANZIA	INDIRIZZI
1. Collodi	Via Derna, 16
2. Concordia	Via Donizetti
3. Alciati	Via Pastrengo, 100
4. Andersen	Via Natale Palli
5. Castelli	Corso Adda, 8
6. Korczak	Via Stara, 3

SCUOLE PRIMARIE	INDIRIZZI
ISTITUTO COMPRENSIVO "G. FERRARIS"	
1. Ferraris	Piazza C. Battisti, 6
2. Rodari	Via Borsi
ISTITUTO COMPRENSIVO "G. FERRARI"	
1. Ferrarini	Via Cerrone, 17
2. Carducci	Via Trento, 1
3. Regina Pacis	Via Guilla
ISTITUTO COMPRENSIVO "B. LANINO"	
1. Bertinetti	Via Degli Zuavi, 23
2. Gozzano	Piazza Sardegna, 8
ISTITUTO COMPRENSIVO "ROSA STAMPA"	
1. Rosa Stampa	Via Cappellina, 4

SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	INDIRIZZI
Verga	Via Trino, 32
Ferrari	Via Cerrone, 17
Pertini	Corso Tanaro, 3
Avogadro	Via Gioberti

ART. 8 – CONTROLLI E VIGILANZA

La vigilanza sull'espletamento del servizio compete al Committente per tutta la durata dell'appalto, con le più ampie facoltà e nei modi ritenuti più idonei.

A tal fine l'Appaltatore è tenuto ad assicurare agli organi del Committente incaricati della vigilanza tutta la collaborazione necessaria, fornendo i chiarimenti richiesti e la relativa documentazione.

ART. 9 – RESPONSABILITA' ED ASSICURAZIONI

Ai sensi dell'art. 2051 del Codice Civile e delle altre norme di legge in materia, l'aggiudicataria si assume ogni responsabilità per danni alle persone e alle cose comunque provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune. L'aggiudicataria si impegna altresì a garantire la copertura assicurativa R.C. dei rischi inerenti allo svolgimento dell'attività dei propri operatori nei confronti dei terzi e per danni con un massimale assicurato non inferiore a € 1.549.370,70. Restano a carico della Cooperativa sociale eventuali danni ai frequentanti e a terzi qualora essa non abbia tempestivamente provveduto ad avvisare il Comune di imperfezioni, rotture e simili agli immobili ed attrezzature usate, agevolmente rilevabili dal personale in servizio.

I massimali assicurati non costituiscono limitazioni delle responsabilità dell'appaltatore né nei confronti del Comune né nei confronti dei danneggiati.

ART. 10 – TRATTAMENTO SALARIALE, NORMATIVO E ASSICURATIVO DEL PERSONALE

La Ditta aggiudicataria si impegna a garantire, in caso di necessità, la continuità lavorativa del servizio, e si obbliga a mantenere stabile l'organico del personale per tutta la durata dell'appalto, riassorbendo il personale già in servizio, al fine di garantire la continuità didattica e relazionale tra gli addetti al servizio e l'utenza.

Il personale impiegato nell'appalto dovrà essere assunto con il rispetto di quanto stabilito all'art. 37 CCNL Cooperative Sociali del 16/12/2011, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, senza periodo di prova, con riconoscimento degli scatti di anzianità maturati e maturandi, con applicazione del CCNL Cooperative Sociali o altro applicabile, firmato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ed essere assicurato secondo le vigenti disposizioni legislative, avere riconosciute le condizioni di miglior favore eventualmente in atto, in applicazione dell'art. 1 comma 42 legge 28/06/2012 n°92. La Ditta aggiudicataria è obbligata a rispettare le normative di legge e del C.C.N.L. applicabile al proprio settore, firmato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ed osservare le norme in materia di assistenza, previdenza, prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, nonché la normativa di sicurezza sul lavoro.

L'aggiudicatario dovrà:

- applicare il C.C.N.L. di categoria per le persone impegnate nella gestione del servizio in oggetto del presente Capitolato d'appalto;

- rispettare le norme di legge in materia assicurativa, previdenziale, fiscale e sanitaria nei confronti dei dipendenti e/o soci che incaricherà del servizio, sollevando il Comune da ogni responsabilità in merito. Dal contratto non potrà pertanto derivare alcun obbligo del Comune verso il personale addetto, restando esclusa l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato o di prestazione d'opera.

ART. 11 – RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI

Le informazioni personali raccolte nel rapporto con l'utenza, in particolare quelle da ritenersi "sensibili" (ad es. condizioni di salute e religione) hanno carattere riservato (cfr. art 10 della legge del 31.12.1996. n. 675 e successive modifiche ed integrazioni) e potranno essere utilizzate soltanto dagli operatori del centro estivo comunale per l'organizzazione delle attività previste dai piani di lavoro. Tali informazioni non potranno essere comunicate a terzi.

ART. 12 – SICUREZZA E TUTELA DEI LAVORATORI SUI LUOGHI DI LAVORO (art. 26 D. Lgs 81/2008)

La ditta appaltatrice è tenuta all'osservanza delle del D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. L'aggiudicataria dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

ART. 13 – NORME DI RELAZIONE

Le linee operative di carattere generale riguardanti lo svolgimento del servizio saranno concordate tra le due parti in apposite riunioni. Al Settore Cultura, Sport ed Eventi compete la vigilanza sullo svolgimento dell'appalto.

Qualora, ad insindacabile giudizio del Settore Cultura, Sport ed Eventi, il personale impiegato dalla ditta non risultasse idoneo a svolgere i compiti previsti, la ditta medesima si impegna ad un'immediata sostituzione.

ART. 14 – CORRISPETTIVO PER L'APPALTO E SUO PAGAMENTO

1. Mensilmente l'Appaltatore deve inviare al Dirigente del Settore Cultura, Sport ed Eventi del Comune di Vercelli, entro la prima settimana del mese successivo alla fornitura, il dettaglio del monte ore delle prestazioni effettuate.
2. L'importo che verrà corrisposto sarà quello derivante dal ribasso offerto dall'Appaltatore aggiudicatario. Spetta all'Appaltatore aggiudicatario, a compenso di tutti gli oneri assunti con il presente capitolato, il corrispettivo calcolato sulla base del prezzo orario offerto, coerente alla percentuale di ribasso.
3. L'Appaltatore deve presentare fatture mensili il cui importo sarà determinato moltiplicando il prezzo orario, offerto in fase di gara, per le ore di prestazioni mensili effettuate.
4. I pagamenti sono disposti previo accertamento da parte del Responsabile del servizio dell'avvenuta prestazione in termini quantitativi e qualitativi rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. L'importo sarà liquidato previa verifica della regolarità dello stesso e il mandato di pagamento sarà effettuato dal competente ufficio di Ragioneria dell'Ente entro 30 giorni dal ricevimento della fattura. Il termine di pagamento di 30 giorni dal ricevimento della fattura può essere sospeso in caso di irregolarità e contestazione della fattura e essere riconsegnato detto termine dalla data di ricevimento della fattura regolare e

relativa nota di credito. Il prezzo orario è comprensivo di tutto quanto necessario per l'attuazione del servizio.

ART. 15 - CAUZIONE

A garanzia dell'esatta osservanza di tutte le condizioni, l'affidatario deve prestare la cauzione per un valore pari al 10% dell'importo del capitolato, mediante una delle forme previste dalla legge.

La cauzione definitiva si intende a garanzia:

- . dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali;
- . dell'eventuale risarcimento di danni, derivanti a qualsiasi titolo della gestione;
- . del rimborso delle spese che l'Amministrazione Comunale fosse eventualmente obbligata a sostenere durante la gestione, a causa di inadempimento dell'obbligazione o cattiva esecuzione della gestione da parte dell'affidatario, ivi compreso il danno o esborsi vari che l'Amministrazione Comunale dovesse affrontare a seguito della necessità di provvedere a diverso affidamento, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'affidatario.

La cauzione s'intenderà automaticamente prorogata qualora, entro la data di scadenza vi fossero pendenti controversie giudiziarie fra Comune e affidatario.

Resta salvo per l'Amministrazione Comunale l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

L'affidatario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione Comunale avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto. Lo svincolo verrà autorizzato con apposito atto formale.

ART. 16 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i., l'affidatario si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi di cui alla medesima Legge pena nullità del contratto stesso. L'affidatario è tenuto a comunicare al Comune gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art.3 della L.136/2011.

A tal fine il codice CIG da riportare su tutti gli strumenti di pagamento è il seguente: **6368209C4D**.

L'affidatario è a sua volta tenuto all'osservanza degli obblighi di tracciabilità nei confronti di subfornitori o altro di cui alla richiamata Legge 136/2010.

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.

ART. 17 – PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ogni qualvolta venisse rilevato e fatto constatare un inadempimento nell'esecuzione del servizio, questa Amministrazione addebiterà all'impresa appaltatrice una penalità tra i 100 € e i 1000 €, a seconda della gravità dell'inadempimento stesso.

L'applicazione delle penalità è preceduta da formale contestazione di addebito dell'Amministrazione comunale e da valutazione di eventuali controdeduzioni della ditta a quanto contestato. Le controdeduzioni dovranno pervenire all'Amministrazione comunale entro 7 giorni dalla data di ricevimento della contestazione.

Qualora l'appaltatore fosse incorso nelle penalità di cui sopra, il relativo importo verrà dedotto dalle fatture presentate.

Si avrà risoluzione contrattuale nei seguenti casi:

- mancata assunzione del servizio alla data stabilita;
- sospensione ingiustificata (anche parziale) del servizio;
- grave negligenza nell'esecuzione del servizio;

➤ mancata stipulazione polizze assicurative.

Per qualsivoglia altro inadempimento non espressamente contemplato nei precedenti paragrafi si farà luogo alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile.

L'Amministrazione appaltante notificherà all'appaltatore l'addebito, con invito a produrre le proprie deduzioni entro il termine di tre giorni dalla data di notifica. Dopo tale data, in mancanza di controdeduzioni ritenute valide, il contratto sarà risolto di diritto.

ART. 18 – DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELL'IMPRESA

Qualora l'impresa dovesse disdettare il contratto prima della scadenza prevista senza giustificato motivo, l'Amministrazione sarà tenuta a rivalersi su tutto il deposito cauzionale, a titolo di risarcimento danni.

ART. 19 – CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

L'aggiudicatario dell'appalto non può cedere o subappaltare l'esecuzione di tutto o di parte del contratto. Le cessioni e i subappalti effettuati in violazione del disposto di cui al comma precedente, costituiscono causa di risoluzione de contratto; in tal caso l'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno conseguente.

ART. 20 – FORO COMPETENTE

Il Foro di Vercelli è competente per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza dell'appalto e del relativo contratto

ART. 21 – RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non previsto e specificato dal presente capitolato, si rinvia alle disposizioni previste dalla normativa vigente.